

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n.1912 del 30 giugno 2017

PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO DI UN DIRIGENTE DI AVEPA PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE

Visti:

- il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1, co. 2 e 5, e l'art. 2, con i quali si prevede rispettivamente che:
 - i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - a tal fine possono costituire apposita struttura commissariale composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posto in posizione di comando o distacco nel limite di quindici unità;
 - gli oneri di detto personale sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. n.74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;

Richiamata l'ordinanza del Presidente in qualità di Commissario Delegato n. 31 del 30 agosto 2012, con la quale vengono dettate le "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge, e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012", così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013 e n. 142 del 22 novembre 2013;

Rilevato che ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come

integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto il comma 2bis dell'art. 11 del Decreto legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Rilevato che:

- con precedente decreto si è provveduto ad acquisire in assegnazione temporanea in posizione di comando sino al 31/12/16 il Dott. Daniele Dosualdo, dirigente dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, prorogato successivamente sino al 30/6/17;
- poiché con riferimento alle attività relative all'istruttoria delle pratiche Sisma del settore Agricoltura e Agroindustria, si evidenzia che permane la necessità di un presidio stabile per lo svolgimento dei compiti previsti dall'ordinanza 75/2012 e s.m.i.;
- pertanto, con nota prot. CR/2017/21865 del 23/06/2017, si è provveduto a richiedere ad AVEPA la disponibilità a prorogare l'assegnazione temporanea in posizione di comando del Dott. Dosualdo fino al 30 giugno 2018;
- il Direttore di AVEPA, con lettera inviata via pec e assunta agli atti con protocollo CR/2017/22314 del 28/6/2017, ha comunicato che tale assegnazione può essere prorogata dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018;

Sentito il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

D E C R E T A

1. per quanto esposto in premessa, di prorogare l'assegnazione temporanea in posizione di comando del dirigente Dott. Daniele Dosualdo presso la propria struttura commissariale, a far data dall'1/7/17 e sino al 30/6/18;
2. di precisare che, ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del

Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012 così come successivamente integrata dalla L. 71/2013;

3. di fare riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 31/2012 e s.m.i. in merito alle modalità di rimborso delle spese, alla gestione del rapporto di lavoro e a quant'altro ivi contenuto.

Bologna,

Stefano Bonaccini